



REGOLAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI) d'Istituto

Delibera n. 18 del Collegio docenti del 18/05/2016

Con riferimento alla **Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012** (Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica), fermo restando quanto previsto dall'**art. 15 comma 2 della L. 104/92**, la **Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013** estende l'area di competenza del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (GLHI) alle problematiche relative a tutti i BES.

A tale scopo, i componenti del GLHI sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Tale gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Attraverso l'intesa fra i rappresentanti della Scuola, delle Agenzie territoriali e del Servizio Sanitario Nazionale, il GLI persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione, in un'ottica di piena realizzazione del diritto allo studio. (Si veda anche la **Nota Ministeriale del 22/11/2013, n. 2563**.)

Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)

Presso l'Istituto Caterina Caniana viene costituito, conformemente all'art. 15 comma 2 della legge quadro 5/02/1992 n.104 e alla successiva normativa di riferimento, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, il cui compito, oltre a quello di collaborare alle iniziative educative e di integrazione che riguardano studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), si estende alle problematiche relative a tutti i BES.

Art.2-Composizione

Il GLI di Istituto è composto da :

- D. S. o suo delegato
- Funzione strumentale DSA - BES
- Funzione strumentale DA
- Insegnanti di sostegno della scuola
- Funzione Strumentale intercultura
- Funzione Strumentale orientamento/continuità
- Docenti "disciplinari" con compiti di coordinamento delle classi
- Genitori
- AEC

Si prevede la possibilità, con atto dirigenziale e sentito il GLI, di disporre sostituzioni o integrazioni dell'organo stesso, per favorirne il migliore funzionamento.

Art. 3 – Competenze

- Il GLI d'Istituto presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica;
- collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni attraverso l'attuazione di precoci interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione ;
- opera per la piena realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Art. 4 – Azioni

Le azioni del GLI sono di natura organizzativa, progettuale, valutativa e consultiva.

In particolare il GLI:

- interagisce ed è punto di riferimento per la rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I. (Centri Territoriali per l'Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.);
- raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- rileva i bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola;
- organizza azioni di confronto sui casi;
- offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle classi;
- rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola;
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI, come stabilito dall'art. 10, comma 5 della Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo;
- nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provvede all'adattamento del Piano Annuale per l'Inclusività, in base al quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini 'funzionali'.

Art. 5 - Convocazione e riunioni

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato; l'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito della scuola.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

IL GLI si può riunire in seduta:

plenaria - con la partecipazione di tutti i componenti;

ristretta - con la sola presenza degli insegnanti;

dedicata - con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare dell'individualizzazione dell'offerta formativa. In quest'ultimo caso il GLI è detto *operativo*.

Gli incontri di verifica con gli operatori sanitari sono equiparati a riunioni del GLI in seduta dedicata.

L'ordine del giorno della convocazione determinerà la tipologia della riunione.